



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020.

Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 10, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone, a pena di improcedibilità della domanda, la nomina, da parte dell'impresa, di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f), e i) del medesimo articolo;

Visti, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;

Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici;

Ritenuto opportuno definire le fattispecie e le modalità operative per i casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, nonché per i casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120;



DELIBERA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente delibera disciplina le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, per qualunque causa, ivi inclusa la sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, circostanza che comporta la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione.
2. Nei casi richiamati al comma 1, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa.
3. Il periodo transitorio di 90 giorni cessa con il provvedimento della Sezione di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le categorie di iscrizione interessate.

Articolo 2

(Comunicazione)

1. L'impresa è tenuta a dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell'incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
2. Ad eccezione dei casi previsti all'articolo 3, il responsabile tecnico che cessa dall'incarico ne dà comunicazione, oltre che all'impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico, quest'ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall'incarico.
3. Dalla data nella quale perviene alla Sezione regionale la prima tra le comunicazioni previste ai commi 1 e 2 decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'art. 1.

Articolo 3

(Perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di idoneità di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120)

1. Nei casi di sopravvenuta perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento dell'idoneità di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono stabilite le seguenti procedure:
 - a) La Sezione regionale comunica all'impresa, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), la prossima scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'idoneità stessa.
 - b) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'idoneità del responsabile tecnico, decorre il termine di 90 giorni di cui al comma 2 dell'articolo 1. La Sezione regionale invia all'impresa, tramite PEC, apposita comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.

Articolo 4

(Limitazioni all'operatività dell'impresa)

Decorso il termine di cui all'articolo 1, comma 2, o all'articolo, 3 comma 1, lettera b), e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l'impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Sezione regionale avvia, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate.
2. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, in assenza di provvedimento della Sezione regionale relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione



regionale stessa avvia, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo per le categorie d'iscrizione interessate.

Articolo 6

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente deliberazione entra in vigore il 4 maggio 2020
2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione la circolare prot. n. 1544/Albo/Pres. del 14 dicembre 2012 è abrogata.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori